

# CONVENZIONE PER REGOLAMENTARE I RAPPORTI DERIVANTI DAL COMODATO A TITOLO GRATUITO

Tra

Il **Comune di Ali Terme**, Provincia di Messina, con sede in Ali Terme - cod. fisc. e partita IVA n. 00394310833, in questo atto rappresentata dal Rag. Carella Carmelo nato ad Ali il 22/04/1954, nella sua qualità di Responsabile dell'Area economico-finanziaria, di seguito denominato **"Comune di Ali Terme o Comodante"**

e

la **BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.** con sede legale in Siena Piazza Salimbeni 3 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00884060526, a questo atto rappresentata dal Dott. NATOLI ROBERTO VINCENZO, nato a Milano il 27/09/1964, quale Procuratore, classe B4, della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., giusta Procura Speciale del 12/05/2014 ai rogiti Notaio Mario Zanchi di Siena - repertorio n. 33190 - raccolta n. 15728, registrata all'Agenzia delle Entrate di Siena il 15/05/2014 al n. 2401 Serie 1T e depositata presso il Registro delle Imprese di Siena di seguito denominata **"BMPS o Comodataria"** e congiuntamente con la il Comune di Ali Terme le **"Parti"**

convengono e stipulano quanto segue:

## **Art. 1**

Il **Comune di Ali Terme** concede a BMPS in comodato d'uso gratuito uno spazio avente una superficie di circa mq. 80 da utilizzarsi in via esclusiva per l'installazione di un'apparecchiatura bancomat all'interno dei locali di proprietà comunale siti in Piazza Nino Prestia, censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Ali Terme – Codice catastale A201, CAP 98021, al Foglio 9, part.1545.

## **Art. 2**

BMPS riconosce che i locali sono alla data di inizio del comodato in buono stato di conservazione, esenti da vizi e perfettamente idonei allo scopo per cui vengono concessi in comodato.

Il **Comune di Ali Terme** garantisce inoltre che i locali saranno, alla data di inizio comodato, conformi a leggi e regolamenti riguardo alla normativa in materia urbanistica ed edilizia, relativa

alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, nonché a tutte le disposizioni previste dalla normativa antinfortunistica, e si impegna ad assicurare la permanenza di tale stato per tutta la durata della presente convenzione.

### **Art. 3**

Le spese di installazione dell'apparecchiatura bancomat e degli impianti a suo servizio (allarme, linee dati e TVCC) e di traffico Telecom, sono a totale carico della comodataria. Per quanto attiene l'alimentazione elettrica le apparecchiature (assorbimento circa 1 Kw) saranno collegate alle reti esistenti di proprietà del **Comune di Ali Terme**. I lavori di predisposizione per l'allacciamento dell'apparato Bancomat avverrà a cura e spese della Comodataria.

Relativamente allo spazio in oggetto, la Comodataria dichiara che non ricorre l'obbligo di dotazione dell'attestato di prestazione energetica, in quanto, non richiesto in relazione alla specifica sua destinazione, per la quale non è necessario garantire un confort abitativo ed il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione.

### **Art. 4**

La presente convenzione avrà durata di 6 (sei) anni; decorrerà dal 15.09.2016 e terminerà il 14.09.2022 e si intenderà tacitamente rinnovata di sei anni in sei anni, a meno che una delle Parti invii all'altra disdetta con un preavviso di 90 (novanta) giorni prima della scadenza. L'eventuale disdetta dovrà essere comunicata per iscritto con lettera raccomandata A./R. e/o pec e si riterrà validamente intimata se inviata entro il termine sopra indicato. **Resta inteso comunque che la presente convenzione si intende sciolta alla data della scadenza della convenzione del servizio di tesoreria attualmente in essere, a meno che tale servizio di tesoreria alla scadenza del 31.12.2016 non sarà nuovamente affidato alla Comodataria della presente gratuitamente e alle stesse condizioni fondamentali della attuale convenzione in essere.**

### **Art. 5**

BMPS si servirà dei locali con la dovuta diligenza richiesta ed esclusivamente per postazione bancomat. BMPS dichiara inoltre che per il caricamento del denaro nell'apparecchiatura bancomat e per l'attività di manutenzione della stessa, si avvarrà anche di dipendenti di società terze, allo scopo incaricate, a cui potranno essere consegnate in via esclusiva *le chiavi dell'apparecchiatura*

e dei locali connessi.

BMPS si impegna a conservare e custodire i locali concessi in comodato con la dovuta diligenza e non potrà, senza consenso scritto del **Comune di Ali Terme**, concederne a terzi il godimento seppur temporaneo, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso degli stessi.

#### **Art. 6**

Il **Comune di Ali Terme** si riserva in ogni momento, qualora motivi di proprie necessità pubbliche lo richiedano e previo ragionevole preavviso a mezzo raccomandata A.R. e/o pec da inviare alla BMPS, di sostituire a propria cura e spese i locali oggetto del presente comodato con altra ubicazione avente analoghe caratteristiche d'idoneità. In questo caso saranno a carico del **Comune di Ali Terme** gli oneri relativi all'adattamento della nuova ubicazione e al trasferimento delle attrezzature che saranno installate nell'ambiente che forma oggetto del presente comodato.

#### **Art. 7**

BMPS è autorizzata ad apportare a sue spese e a suo gradimento all'interno della porzione immobiliare concessa tutti quei cambiamenti che riterrà opportuni per la migliore sistemazione dei servizi come pure, salvi i diritti di terzi, ad applicare all'esterno scritte targhe e cartelli; BMPS si impegna a non arrecare danni alle strutture esistenti.

Al momento della cessazione del servizio, le eventuali opere di modifica e adattamento eseguite da BMPS si intenderanno acquisite dal **Comune di Ali Terme**, con rinuncia da parte di BMPS a qualsiasi compenso per le opere stesse, fermo restando che il Comodante non potrà richiedere alla Comodataria la remissione in pristino dell'immobile al termine del Comodato.

#### **Art. 8**

BMPS stipulerà apposita polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazione a copertura sia per responsabilità civile verso terzi che per incendio.

#### **Art. 9**

Le spese di bollo e di registrazione, se dovute, ed ogni altro eventuale onere fiscale derivante dal presente atto sono a carico di BMPS.

#### **Art. 10**

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, le parti si autorizzano *reciprocamente a comunicare*

a terzi i propri dati personali in relazione a adempimenti connessi con il rapporto di concessione, nonché al trattamento ed archiviazione informatica e cartacea dei dati stessi.

**Art. 11**

Per quanto non è stato espressamente previsto nel presente atto le parti dichiarano di volersi riferire alle disposizioni vigenti in materia di comodato, alle norme del Codice Civile ed alla legge Italiana. Qualsiasi aggiunta o modifica alla presente convenzione dovrà essere effettuata e accettata per iscritto, con esclusione di qualsiasi altro mezzo di prova.

**Art. 12**

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti per l'interpretazione e l'applicazione della presente convenzione è esclusa la competenza arbitrale e il foro competente in esclusiva è quello di Messina.

Siena/Alì Terme, li \_\_\_/\_\_\_/2016

**Il Comune di Alì Terme**

**BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

A norma degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, si approvano specificatamente le clausole contenute negli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

**Il Comune di Alì Terme**

**BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_